

# ***Lo Psicologo e la tutela della Privacy***

## ***La protezione dei dati sensibili***

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

via S. Pietro, 62 - 38100 TRENTO -

Telefono e fax: 0461/237040 e-mail: [info@ordinepsicologi.tn.it](mailto:info@ordinepsicologi.tn.it)

[www.ordinepsicologi.tn.it](http://www.ordinepsicologi.tn.it)



Relatore Dr. Raja Marazzini

# Riferimenti Normativi



Legge 675/1996: la prima legge ad introdurre nel panorama legislativo Italiano una normativa per la protezione dei dati personali a seguito di alcune Direttive Europee che ne imposero l'adozione

**ABROGATA**

Decreto Legislativo n. 196/2003 entrato in vigore il 1 gennaio 2004  
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"  
meglio conosciuto come Codice Privacy

Raccoglie in esso tutte le disposizioni che concernono il trattamento dati.  
**E' IL TESTO DI RIFERIMENTO.**

L'Autorità Garante per la Privacy vigila sulle leggi in materia di privacy.

## Principi fondamentali della legge sulla privacy:



Art. 1 Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano

Art. 2 Principio di finalità: Il presente codice “garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 3 Principio di necessità: I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

## DEFINIZIONI: cominciamo dall'a) b) c)



Il codice privacy delinea nell'art. 4 punto 1 le varie definizioni di:

- a) Trattamento; o) blocco;
- b) dato personale; c) dati identificativi; n) dato anonimo;
- d) dati sensibili e) dati giudiziari;
- f) titolare; g) responsabile; h) incaricati; i) interessato;
- l) comunicazione; m) diffusione;

## DEFINIZIONI: proseguiamo ...



Il codice privacy delinea nell'art. 4 punto 3 le varie definizioni di:

- a) misure minime: il complesso delle misure tecniche informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi;
- b) strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- c) autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica dell'identità;
- d) credenziali di autenticazione: dati (login e password) e dispositivi (badge o tessere magnetiche di accesso) utilizzati da una persona per l'autenticazione informatica.

## Regole generali per il trattamento dei dati (art. 11)



I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

## Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento



“Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile”

**Art. 2050 c.c.** recita testualmente: "**Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno**".

Il trattamento dei dati personali è dunque considerato dal codice civile alla stregua del trasporto di esplosivi e sostanze pericolose

Il nuovo Codice riscrive (artt. 33-36 e Allegato B) integralmente le disposizioni in tema di sicurezza, in sostituzione di quanto in precedenza previsto dal D. P.R. 318/99.

Le misure minime di sicurezza, si ricorda, riguardano tanto i trattamenti effettuati con mezzi elettronici tanto quelli non elettronici.

# MISURE MINIME DI SICUREZZA



La logica di fondo della norma, per quanto attiene alla sicurezza, è quella secondo cui i dati personali devono essere custoditi e controllati in modo da **ridurre ad un ragionevole margine** il rischio di sottrazione o perdita degli stessi.

## art. 33 – Misure Minime

Prescrive che il titolare del trattamento è **tenuto ad adottare le misure minime** di sicurezza: occorre assicurare un livello minimo di protezione dei dati.

## Art. 34 – Trattamenti con strumenti elettronici

Se il trattamento dei dati avviene tramite l'uso di pc, palmari, telefonini, fax o altri strumenti analoghi, occorre che il titolare adotti le misure minime espresse in modo molto chiaro nell'allegato B al Codice.

## Disciplinare Tecnico Allegato B – Art. 34



- a) autenticazione informatica
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione
- d) aggiornamento dei trattamenti consentiti a ciascun incaricato
- e) protezione degli strumenti elettronici (antivirus, firewall, antispam, etc.)
- f) adozione procedure per back up e custodia supporti per ripristino
- g) tenuta di un aggiornato DPS – Documento Programmatico Sicurezza
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

L'art. 35 analizza il trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici: ci sarebbero ovviamente meno adempimenti da realizzare ma ormai è difficile che un professionista non usi un pc, un telefonino, un palmare per lavorare per cui non mi dilungherò.

# Adempimenti



1) Notificazione, ormai i casi sono residuali, nel caso della professione di psicologo c'è inoltre un'autorizzazione generale la n. 2 del 2004 - "Visto l'art. 76 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85 del medesimo Codice, possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività ... vedi il seguente link:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1037043>

**2) Trasferimento di dati all'estero: è uno degli argomenti più complessi, poiché la lettera della norma (art. 43) prescrive una serie di incombenze anche solo per chi vada all'estero - inteso come fuori dall'Unione Europea - con un computer. In ogni caso il consenso dell'interessato o l'esecuzione degli obblighi di un contratto sono già scriminanti.**

## Il Codice della Privacy e i settori specifici.

Rapido excursus su norme che possono essere interessanti per lo psicologo.



Art. 50 – (Trattamenti in ambito giudiziario): è vietata la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee ad identificare un minore: e questa norma vale per qualsiasi procedimento giudiziario anche non penale.

Art. 52 – (Dati identificativi degli interessati in una sentenza): l'interessato può, per motivi legittimi e depositando l'istanza in cancelleria prima che sia finito il relativo grado di giudizio, richiedere la preclusione della pubblicazione di propri dati identificativi apposti sulla sentenza da emanare.

Art. 53 – (Trattamento effettuato da organi di pubblica sicurezza) I reparti di pubblica sicurezza non sono tenuti a rilasciare informative nel corso delle operazioni di polizia né ad acquisire il consenso degli interessati di una loro misura sia la richiesta di documenti sia un arresto.

Art. 60 – (Trattamento in ambito pubblico – Diritto di Accesso a dati sensibili) Altra questione molto discussa, ma la dottrina maggioritaria ritiene che il Diritto di Accesso prevale sul Diritto alla riservatezza qualora la situazione giuridica rilevante riguardi u diritto della personalità o un diritto o una libertà fondamentale e inviolabile. Ma si discute molto animatamente.

Art. 63 – Consultazione atti stato civile: <http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99490dl.htm>

# Titolo V – Dati personali in ambito sanitario

art. da 75 a 94



Art. 79 (informativa da parte di organismi sanitari) Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere e territoriali specificamente identificati.

Art. 80 (informativa da parte di altri soggetti pubblici) ... possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti effettuati, anche in tempi diversi, rispetto ai dati raccolti presso l'interessato, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione o sicurezza del lavoro.

Art. 80 comma 2: E' possibile integrare l'informativa con appositi e idonei cartelli e avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche in ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

# Titolo VI – Istruzione

art. 95 e 96



Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) – Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) – Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi a esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e **indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13.**

# Sanzioni previste dal D. Lgs. 196/2003 per le violazioni in tema di trattamento dati



## **violazioni amministrative**

Art. **161** – Omessa o inidonea informativa all'interessato.  
da 3.000 euro a 18.000 euro per dati personali;  
da 5.000 euro a 30.000 euro per dati sensibili e giudiziari;

## **illeciti penali**

Art. **167** – Trattamento illecito di dati.

trattamento in proprio **se dal fatto deriva nocumento reclusione da 6 a 18 mesi**  
comunicazione o diffusione **se dal fatto deriva nocumento da 6 a 24 mesi**

Art. **169** – Misure di sicurezza.

Chiunque, **essendovi tenuto**, omette di adottare le misure minime previste dall'art. 33  
è punito con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Se però l'autore del reato provvede, paga una ammenda e il reato si estingue.

**Art. 172** (Pene accessorie) – **La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.**

# Allegato B

## Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza Trattamenti con strumenti elettronici



Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dall'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici.

- \_ Sistema di autenticazione informatica.  
(Login – Password) (Strumenti biometrici) – sostituire ogni sei mesi –  
**Nel caso di professioni che trattano abitualmente dati sensibili le credenziali di autenticazione vanno sostituite ogni 3 mesi.**
- \_ Sistema di autorizzazione.  
(Profili dati a determinate categorie di incaricati per accedere a certi dati ai quali altri incaricati non autorizzati, non possono accedere)
- \_ Altre misure di sicurezza:
  - a) firewall – antivirus – antispam
  - b) aggiornamenti software: per dati sensibili ogni 6 mesi altri 1 anno.
  - c) istruzioni organizzative e tecniche agli incaricati per i salvataggi (backup)

# DPS – Documento Programmatico Sicurezza

da adottarsi e aggiornarsi il 31 marzo di ogni anno



“... il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige, un documento programmatico sulla sicurezza contenente informazioni riguardanti:

- a) elenco dei trattamenti di dati personali (entrate uscite clienti fornitori);
- b) distribuzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti di una struttura;
- c) analisi dei rischi che incombono sui dati;
- d) misure organizzative per proteggere i dati;
- e) criteri e modalità per ripristinare i dati;
- f) interventi formativi in tema di trattamento dati e protezione degli stessi;
- g) criteri da adottare per garantire l'adozione di misure minime di sicurezza da parte dei soggetti che trattano dati in esterno;
- h) individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o la separazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

## MISURE DI SICUREZZA ULTERIORI IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI



- idonei strumenti elettronici;
- istruzioni organizzative e tecniche per la custodia dei supporti rimovibili (chiave USB, floppy, cd-rom, dvd-rom, zip etc)
- cd-rom e altri supporti contenenti dati sensibili o giudiziari, **se non utilizzati**, sono distrutti o comunque resi inutilizzabili, oppure resettati in modo che le informazioni che vi erano contenute non siano più ricostruibili;
- vanno adottate misure idonee a fare in modo che il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento avvenga in tempi compatibili con i diritti degli interessati e in ogni caso non oltre 7 giorni;
- gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati sensibili effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei dati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati in locali protetti e solo da soggetti autorizzati. I dati, qualora dovessero essere trasportati all'esterno, devono essere cifrati.

Clausola di esclusione Responsabilità da inserire per tutti i messaggi in uscita dal proprio pc e sulle copertine che sempre devono precedere l'invio di fax.



\*\*\* Clausola di riservatezza: le informazioni qui contenute sono di carattere confidenziale e rivolte esclusivamente al solo destinatario indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo documento per errore, siete pregati di segnalarlo al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi eventuali allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza della corrispondenza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

\*\*\*\*\* Confidentially notice: The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use this Message.

## ACCENNI SULLA CIFRATURA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI DA ORGANISMI SANITARI ED ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE



Per organismi sanitari s'intendono quelle strutture che hanno come scopo la prestazione di servizi inerenti alla salute dei pazienti, tipicamente ospedali e cliniche convenzionate.

Sono "professioni sanitarie" quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Tuttavia è da rilevare che da una attenta lettura del codice sul trattamento dei dati personali si può ricavare che almeno in tema di misure di sicurezza da adottare siano da ricomprendere tra gli esercenti le professioni sanitarie anche altre figure come ad esempio **gli psicologi nel caso in cui questi siano chiamati ad una attività di sostegno in strutture sanitarie o giudiziarie**, si pensi ad esempio al caso di un consultorio psicologico nel quale i dati trattati siano quelli di minori abbandonati affetti da patologie o soggetti in stato di detenzione in strutture alternative al carcere perché tossicodipendenti o malati di Aids.

Per cifratura dei dati sensibili s'intende quella particolare tecnica informatica che consiste nel cifrare un dato o una serie di dati, un file o un messaggio grazie ad un codice che impedisce a chi non ne conosca la chiave di risalire al dato originario.

Per separazione s'intende la conservazione dei dati sensibili in un luogo fisico (per i dati in formato cartaceo) o logico (per i dati in formato elettronico) diverso da quello dei dati comuni, con la possibilità che solo attraverso la ricongiunzione operata da un codice univoco si possano ricollegare gli uni agli altri.

## Definizione di Dati Personali e Dati Sensibili.



Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

# INFORMATIVA E CONSENSO

Art. 13 e art. 24 del D. Lgs. 196/2003



1° principio:

L'informativa è sempre obbligatorio rilasciarla mentre il consenso non è sempre obbligatorio ottenerlo (casi previsti dall'art. 24).

2° principio:

L'informativa può essere anche orale: **non è obbligatorio che sia scritta.**

3° principio:

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso **liberamente** e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13.

Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

# Codice Deontologico degli psicologi.

## Principi in materia di tutela della riservatezza e dei dati



**Art. 4** – Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

**Articolo 9** – Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

# Codice Deontologico degli psicologi.

## Principi in materia di tutela della riservatezza e dei dati



**Articolo 11** – Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

**Articolo 12** – Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

**Articolo 17** – La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. **Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.** Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.

# Codice Deontologico degli psicologi.

## Principi in materia di tutela della riservatezza e dei dati



**Articolo 24** – Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

**Articolo 31** – Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

# Link Utili per le tematiche privacy.



Sito ufficiale del Garante della privacy italiano:  
<http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp>

Sito ufficiale del Garante della privacy europeo:  
<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/bypass/lang/en/pid/53;jsessionid=10647E895E5B0DD49D99565C7C20A8F0>

Il codice della privacy – Decreto Legislativo 196/2003:  
[http://www.prep2005.it/documenti\\_allegati/D\\_Lgs\\_196\\_2003.pdf](http://www.prep2005.it/documenti_allegati/D_Lgs_196_2003.pdf)

Sito nazionale dell'ordine degli psicologi:  
[www.psy.it](http://www.psy.it)  
[http://www.psy.it/documenti/linee\\_guida/Prestazioni%20Psicologiche%20via%20Internet%20e%20a%20Distanza.pdf](http://www.psy.it/documenti/linee_guida/Prestazioni%20Psicologiche%20via%20Internet%20e%20a%20Distanza.pdf)

Software Back up freeware: [www.lacie.com/it/products/product.htm?pid=10312](http://www.lacie.com/it/products/product.htm?pid=10312)

**L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

*ha presentato*

## ***Lo Psicologo e la tutela della Privacy***



***La protezione dei dati sensibili***

*Trento, 13 febbraio 2007*

***Il relatore, Dr. Raja Marazzini è a disposizione  
per rispondere alle Vostre domande***

***Grazie per la cortese attenzione***

**L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

*ha presentato*

## ***Lo Psicologo e la tutela della Privacy***



***La protezione dei dati sensibili***

Trento, 13 febbraio 2007

***Relatore: Dr. Raja Marazzini***

***LL. M – 2005/2006 Master in Internet Law at Padua University***

***Consulente legale PREP2005 – Business Unit Muneri.com***

***sito internet privacy: [www.prep2005.it](http://www.prep2005.it)***

***email: [raja@prep2005.it](mailto:raja@prep2005.it)***

***Cellulare: 347 166 54 75***

***Fax: 045 70 13 11 25***

***Skype: rajaland1975 - Voipe: +39 02 32 06 21 053***

\*

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

via S. Pietro, 62 - 38100 TRENTO -

Telefono e fax: 0461/237040 e-mail: [info@ordinepsicologi.tn.it](mailto:info@ordinepsicologi.tn.it) [www.ordinepsicologi.tn.it](http://www.ordinepsicologi.tn.it)